

LA DURATA DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

Ing. ADALBERTO BIASIOTTI
Securcomp S.r.l.

Negli ultimi tempi sono aumentate le perplessità in merito alla durata di conservazione di immagini videoregistrate.

La durata di conservazione rientra nell'ambito delle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003, che a sua volta rappresenta il recepimento in Italia di una direttiva europea.

È pertanto opportuno esaminare l'origine delle vigenti disposizioni normative, che sono state recentemente soggette ad una interpretazione assai restrittiva, che non ha fatto che accrescere i dubbi su un tema critico, soprattutto per i responsabili della sicurezza, ai quali può essere rivolta a distanza di tempo una richiesta di analisi di immagini videoregistrate, relative ad eventi di cui solo tardivamente è stata percepita la rilevanza.

Da un lato, sembra evidente che il responsabile della sicurezza, a parte ragioni di natura tecnologica, possa essere interessato a conservare le videoregistrazioni per un tempo ragionevolmente lungo, tanto lungo quanto quello necessario perché una eventuale anomalia venga segnalata e possa essere avviata la operazione di ricerca nell'archivio dell'immagini.

Un tipico esempio di questa situazione è un prelievo abusivo al bancomat. Il cliente, ammesso che se ne accorga, se ne accorgerà quando avrà esaminato l'estratto conto. Se l'estratto conto è mensile, si presume che nel giro di 45 giorni al massimo egli possa avere individuato un prelievo fraudolento; se l'invio dell'estratto conto è trimestrale, è chiaro che i tempi si allungano in maniera straordinaria.

Dall'altro lato, vi sono le esigenze di limitazione della conservazione, che vengono sottolineate dalla autorità Garante per la protezione dati personali, che, proprio perché garante di tale protezione, tende a restringere per quanto possibile la durata dell'archiviazione.

Andando a leggere i testi, che rappresentano il fondamento normativo, si rileva che il legislatore si è espresso con estremo equilibrio e chiarezza:

- il legislatore infatti afferma che la durata di conservazione dei dati personali, tra cui rientrano indubbiamente anche le immagini videoregistrate, deve essere appropriata alle finalità, per le quali le immagini stesse sono state raccolte.

Viene quindi lasciata ampia discrezionalità al titolare del trattamento di dati personali di determinare, con un ragionevole fondamento, la durata massima di conservazione delle immagini.

Con ogni probabilità, questa ampia discrezionalità in qualche caso ha portato a trascuratezza, per non dire abuso, ed immagini conservate per quattro mesi non rappresentano una eccezione. Da un sereno confronto fra le finalità dichiarate e la durata di registrazione, si rileva una evidente discrasia ed è evidentemente questa la situazione che ha indotto il nostro Garante a pubblicare un Provvedimento, nel quale viene indicato un periodo massimo di conservazione di sette giorni, possibilmente riducendolo, se appropriato con le finalità della raccolta delle immagini.

Non nascondo che la emanazione di questo provvedimento ha destato qualche perplessità, perché in molti casi una durata di sette giorni è decisamente insufficiente; il caso illustrato di un prelievo fraudolento al bancomat, di cui le cronache sono piene quasi ogni giorno, né è un tipico esempio.

Un altro elemento che ha destato in me qualche perplessità, in merito alla accettabilità della durata massima di conservazione di sette giorni, è legato al fatto che il provvedimento in questione non è mai stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale e di esso quindi un responsabile della sicurezza, anche bancario, potrebbe a buon diritto sostenere di non avere alcuna cognizione.

Chi scrive ritiene che il provvedimento non sia stato pubblicato in gazzetta ufficiale perché stato emanato come linea guida e come orientamento, senza avere l'intenzione di essere in alcun modo impositivo.

D'altro canto, poiché il decreto legislativo 196/2003 fa specifico riferimento ad un codice deontologico per gli impianti di video sorveglianza, ancora da emanare, nel quale tutte le parti in gioco potranno esporre ed armonizzare i rispettivi punti di vista, non sembra appropriato, prima dell'elaborazione del codice deontologico, emanare disposizioni restrittive, quanto piuttosto linee guida.

Per aiutare tutti coloro che dovranno dare un contributo all'elaborazione del codice deontologico, ho effettuato una ricerca a livello mondiale, per vedere in altri paesi quali sono le disposizioni vigenti ed avere quindi un quadro di riferimento, che certamente potrà essere utile per una appropriata impostazione di questo critico parametro, in fase di elaborazione del codice deontologico.

La situazione in altri paesi

La situazione in altri paesi va suddivisa a seconda che ci si trovi davanti a paesi che fanno parte dell'unione europea, e che quindi hanno dovuto obbligatoriamente recepire gli indirizzi, illustrati nella direttiva, ed altri paesi.

Come i miei ascoltatori potranno vedere, la situazione è estremamente diversificata, anche nell'ambito della stessa unione europea, e ciò dimostra come il tema sia aperto a possibili diverse interpretazioni e motivazioni.

Rimando all'appendice, dove sono elencate in dettaglio tutte le risposte che ha avuto, con i riferimenti appropriati, e illustro di seguito una sintesi di quanto mi è stato comunicato.

Giova ricordare al proposito che in molti paesi, anche se non esiste una limitazione formale della archiviazione, esistono però delle limitazioni applicabili a settori specifici, come ad esempio gli eventi sportivi, le case da gioco, le ferrovie ed altro.

In qualche caso queste durate vengono imposte per legge, per solito leggi di pubblica sicurezza, in altri casi vengono autonomamente decise dal titolare coinvolto.

In molti casi inoltre è prevista la possibilità di concedere deroghe alla durata massima indicata, presentando richiesta alla autorità Garante nazionale.

Occorre inoltre sottolineare che in alcuni casi i termini indicati sono tassativi, in altri casi sono orientativi.

Come considerazione riassuntiva, mi pare evidente che non sia possibile indicare una durata di conservazione per ogni e qualsiasi finalità, ed essa debba essere adattata alla specifica finalità.

Possiamo essere tutti d'accordo sul principio generale che la durata di archiviazione deve essere la minima necessaria per il raggiungimento delle finalità dichiarate, ma da questa dichiarazione di principio ad una dichiarazione che pone un traguardo tassativo, credo che ce ne corra!

Infine, merita un cenno alla azione della Unione Europea. Ad oggi, essa ha affidato ad un Working party, o gruppo di lavoro, lo studio di problematiche applicative della direttiva sulla protezione dei dati personali. Il working party ha avanzato una proposta, che indica in 7 giorni la durata di conservazione.

Ecco la situazione di riepilogo.

Europe	Indicativamente, a livello di proposta del WG addetto, 7 giorni
---------------	---

EUROPEAN UNION

Belgium	Nessuna risposta
Czech Republic	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità. Si raccomanda comunque di non superare i 7 giorni
Denmark	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità. Si raccomanda comunque di non superare i 30 giorni, in caso di attività criminale
Germany	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità, per aree aperte al pubblico
Estonia	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità
Greece	Nessuna risposta
Spain	La durata della archiviazione è limitata ad 1 mese
France	La durata della archiviazione è limitata ad 1 mese
Ireland	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità. Come linee guida, si indica una durata massima di 28 giorni
Italy	<i>La durata della</i> conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni specifici casi (mezzi di trasporto, banche) è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale.

Cyprus	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità
Latvia	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità. Per gli impianti in case da gioco, è obbligatoria la conservazione per almeno 7 giorni
Lithuania	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità. Si raccomanda comunque di non superare i 5 - 15giorni, in caso di attività criminale
Luxembourg	Nessuna risposta
Hungary	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità. Nel caso di impianti sportivi, è obbligatoria la conservazione per almeno 30 gg
Malta	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità
The Netherlands	Nessuna risposta
Austria	Nessuna risposta
Poland	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità La conservazione si estende ad almeno un mese per eventi di massa e per sale da gioco
Portugal	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità E' però in vigore un limite legale di 30 giorni.
Slovenia	Nessuna risposta
Slovakia	E' in vigore un limite di 7 giorni, salvo motivazioni particolari
Finland	Nessuna risposta
Sweden	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità. Si raccomanda comunque di non superare i 30giorni, in caso di attività criminale
United Kingdom	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità. Esistono però limiti specifici, come segue: - riprese in ambito urbano 30 giorni - riprese in locali pubblici 7 giorni - riprese di Bancomat ed ATM 3 mesi E' prevista la registrazione degli impianti presso il Data Registrar

EFTA COUNTRIES

Iceland	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità. Si indica un limite massimo di 90 giorni
Lichtenstein	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità
Norway	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità; si raccomanda un termine di 30 giorni. Vi sono limiti estesi per agenzie bancarie ed uffici postali (3 mesi). E' possibile ottenere estensioni, dietro richiesta motivata
Switzerland	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità. Si raccomanda una durata di archiviazione non superiore a 24 ore. Le Ferrovie federali possono archiviare per 24 ore

CANDIDATE COUNTRIES

Romania	Nessuna risposta
Guernsey	Nessuna risposta
Jersey	Nessuna risposta
Isle of Man	Nessuna risposta

THIRD COUNTRIES

Australia	Nessuna risposta
Canada	Nessuna risposta
Hawaii	Nessuna risposta
Hong Kong	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità. Si raccomanda di archiviare per periodi variabili da 7 giorni a 6 mesi, con possibilità di ulteriore prolungamento, motivato.
Israel	Nessuna risposta
Japan	Nessuna risposta

Korea	Nessuna risposta
New Zealand	Il titolare è libero di determinare la durata di archiviazione, in funzione delle finalità
Taiwan	Nessuna risposta
Thailand	Nessuna risposta
USA	Nessuna risposta
California	Nessuna risposta

In conclusione

Dell'esame della tabella appena presentata, appare chiaro che nei vari paesi del mondo l'atteggiamento del legislatore è oltremodo differenziato.

Si passa da una completa responsabilizzazione del titolare del trattamento, passando per la la imposizione dei limiti massimi di archiviazione, per giungere addirittura a limiti minimi di archiviazione, come per esempio per le immagini che vengono utilizzate nelle case da gioco.

Appare pertanto evidente che il legislatore dovrebbe muoversi con grande prudenza, nell'imporre dei limiti o comunque vincoli alla durata minima massima di archiviazione, perché la casistica è talmente differenziata, in funzione della finalità, da rendere forse troppo costringente la elaborazione di una lunga tabella, nella quale si potrebbero elencare termini minimi e massimi, in funzione delle diverse applicazioni e delle diverse finalità.

A mio avviso, l'atteggiamento più corretto è che quello che è stato assunto in fase di elaborazione della direttiva europea, che è la madre di tutte le legislazioni nazionali.

In essa si lascia ampia libertà al titolare di decidere quale sia la durata appropriata. Ciò non toglie che il titolare debba adeguatamente motivare la durata della archiviazione, che deve essere tassativamente indicata nel manuale operativo, che necessariamente accompagna e guida la gestione di un impianto di video sorveglianza.

In tale manuale deve essere elencato ogni singolo incaricato, debbono essere individuati i diversi compiti affidati ai diversi incaricati, devono essere indicate le modalità con cui è possibile fare estratti delle videoregistrazioni e via dicendo.

Una volta impostato correttamente questo manuale, non vedo alcun motivo per cui il legislatore, o la autorità garante delegata a vigilare su questa particolare attività di trattamento, non possa indicare delle durate raccomandate, ma non imposte.

Se non è possibile arrivare a questa impostazione liberistica, penso che una impostazione che potrebbe essere accettabile, almeno come ripiego, è quella che la autorità ga-

rante indichi dei valori orientativi, od anche tassativi, rimanendo però a disposizione per autorizzare durate maggiori, se adeguatamente giustificate dal titolare del trattamento.

Quest'ultima soluzione evidentemente porrebbe in capo alla autorità Garante un carico di lavoro non indifferente ed ecco la ragione per cui, se si dovesse andare su questa strada, la soluzione che raccomando è quella che il titolare invii una segnalazione all'autorità garante, ed a tale segnalazione si applica il silenzio assenso.

Se quindi l'autorità non esprime parere difforme entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la durata di archiviazione indicata dal titolare si intende accettata.

È questo il contributo che metto a disposizione di tutti coloro che, spero tra breve, verranno chiamati a far parte del gruppo di lavoro, che avrà l'incarico di mettere a punto il codice deontologico per gli impianti di video sorveglianza, specificamente previsto dal decreto legislativo 196/2003 ed al quale sarà demandato il governo di questa preziosissima tipologia impiantistica.